

MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 10



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Procedure di attuazione del PNRR e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

L'articolo 10, commi 1-6, definisce alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Articolo 10 commi 1-6 (Procedure di attuazione del PNRR)

Il **comma 1** definisce le modalità operative per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di bilancio *Next Generation EU* (NGEU), istituito dalla legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021). In particolare, si dispone la sostituzione dell'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendosi che le risorse NGEU siano attribuite alle amministrazioni od organismi titolari e/o attuatori di progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi, con le procedure definite con il decreto di cui al comma 1042 della medesima legge. Le differenze rispetto alla disciplina previgente del comma 1039 risultano, pertanto, le seguenti:

- 1) la specifica previsione che le risorse vengano trasferite anche ai soggetti "attuatori" (e non solo ai soggetti "titolari" dei progetti);
- 2) la soppressione dell'inciso che prevedeva il trasferimento delle risorse "mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale". Da ciò consegue che la definizione delle modalità per il trasferimento delle risorse venga rimessa esclusivamente al DM del MEF previsto dal comma 1042.

I commi 1037-1050 della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) hanno introdotto una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU, prevedendo:

- l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF (con una dotazione di 32,766 miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023);
- l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria Generale dello Stato;

- la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione;
- la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto;
- la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti;
- la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali;
- la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

Il **comma 2** prevede che il decreto del MEF con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante “*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia*”, venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione¹, e che le risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** necessarie all’attuazione del Piano siano assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate².

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla decisione si accompagna un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale.

¹ Il Reg. (CE) 12 febbraio 2021, n.2021/241/UE, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo il finanziamento dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, stabilisce (art. 21) che “se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio [...]. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l’elaborazione di tale proposta nell’ambito dello strumento di sostegno tecnico. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall’adozione della proposta della Commissione. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione”.

² Al riguardo si rammenta che è stata anticipata nel PNRR la programmazione nazionale del FSC 2021-2027 per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel Piano, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR. Tali risorse sono state successivamente reintegrate nella disponibilità del FSC dall’art. 2 del D.L. 59/2021, istitutivo del Piano Complementare Nazionale, così da garantire la piena complementarietà e addizionalità delle risorse.

Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (CE) 12 febbraio 2021, n.2021/241/UE (che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza), 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la disposizione in esame fa riferimento è il D.M. del 6 agosto 2021.

Tale provvedimento assegna le risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata. Tale Tabella elenca, per ciascun Ministero, gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le amministrazioni titolari di interventi sono le seguenti:

- MIMS – 44 interventi – 39,7 mld di euro;
- Ministero della transizione ecologica – 26 interventi – 34,7 mld di euro;
- Ministero della salute – 19 interventi – 15,6 mld di euro;
- Ministero dell'istruzione – 11 interventi – 17,6 mld di euro;
- Ministero dello sviluppo economico – 18 interventi – 18,2 mld di euro;
- Ministero dell'università e ricerca – 12 interventi – 11,7 mld di euro;
- Ministero dell'interno – 6 interventi – 12,5 mld di euro;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 11 interventi – 7,3 mld di euro;
- Ministero della cultura – 25 interventi – 4,3 mld di euro;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – 4 interventi – 3,7 mld di euro;
- Ministero della giustizia – Consiglio di Stato – 3 interventi – 2,7 mld di euro;
- Ministero del turismo – 15 interventi – 2,4 mld di euro;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – 1 intervento – 1,2 mld di euro;
- MEF – Dipartimento del Tesoro – 1 intervento – 0,3 mld di euro;
- PCM – Ministro per l'innovazione tecnologica e digitale – 31 interventi – 12,8 mld di euro;
- PCM – Ministro per il Sud e la coesione territoriale – 5 interventi – 1,3 mld di euro;
- PCM – Ministro per la pubblica amministrazione – 14 interventi – 1,3 mld di euro;
- PCM – Ministro per gli affari regionali e le autonomie – 1 intervento – 0,1 mld di euro;
- PCM – Ministro per le politiche giovanili – 1 intervento – 0,6 mld di euro;
- PCM – Ministro per le pari opportunità e la famiglia – 1 intervento - 0,01 mld di euro;

- PCM – Dipartimento per lo sport – 1 intervento – 0,7 mld di euro;
- PCM – Dipartimento per la protezione civile – 1 intervento – 1,2 mld di euro;
- PCM – Dipartimento programmazione economica – 5 interventi – 1,5 mld di euro.

Complessivamente, si tratta di 256 interventi per un totale di 191,5 miliardi di euro.

Le amministrazioni titolari sono tenute ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. Le stesse amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi. Esse, inoltre, vigilano sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Servizio centrale per il PNRR, all'interno della Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 3** individua la base giuridica dell'attivazione da parte delle amministrazioni responsabili delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, stabilendo che essa è costituita dalla notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante *Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia* e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma 2.

Il **comma 4** prevede che le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possano utilizzare le “opzioni di costo semplificate” previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021³. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è, altresì, estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

³ Secondo la Commissione europea: “Se si utilizzano opzioni semplificate in materia di costi (OSC), i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale. Le opzioni semplificate in materia di costi sono pertanto un metodo di calcolo dei costi ammissibili di un'operazione da utilizzare in alternativa al metodo tradizionale [...]. Con le opzioni semplificate in materia di costi non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi; questa caratteristica delle opzioni semplificate in materia di costi è fondamentale, giacché riduce notevolmente gli oneri amministrativi”. Cfr. Comunicazione della Commissione – orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi sie) – versione riveduta (2021/C 200/01) “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie”.

28 giugno 2019, n. 58, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, salvo che sia diversamente previsto nel PNRR.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che tale modalità semplificata sia estesa, ove possibile, alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione⁴.

Il **comma 5** dispone che le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 anche sulla base di apposite "linee guida" da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 6** prevede che nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, trovano applicazione le procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

L'articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n.59 del 2021 disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le procedure applicabili ai programmi e interventi cofinanziati dal PNRR e le misure di accelerazione e semplificazione applicabili agli investimenti del PNC previste dal citato art. 14 del D.L. n. 77 del 2021.

I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 (di cui al comma 2, lettera b), numero 1), la revoca è disposta con D.P.C.M. su proposta del MEF.

Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

⁴ L'articolo 44 del D.L. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione con l'obiettivo di promuovere il coordinamento di tutti gli strumenti programmatori attualmente esistenti con cui, nell'arco dei tre cicli di programmazione del FSC (2000-2006, 2007- 2013 e 2014-2020), si è proceduto alla programmazione delle risorse del Fondo. La norma assegna all'Agenzia per la coesione il compito di procedere ad una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del FSC relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione dei precedenti molteplici documenti programmatori, con l'obiettivo di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione⁵.

La norma prevede, inoltre, che qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il D.P.C.M. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, il recupero è operato con le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228⁶.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette autonomie speciali assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio statale le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome, si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

⁵ Si ricorda che l'articolo 34-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca la disciplina in materia di conservazione in bilancio dei residui passivi e di eliminazione dei residui stessi dal conto del bilancio. In particolare, il comma 3 riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui di stanziamento). Mentre le somme di parte corrente non impegnate alla chiusura dell'esercizio di competenza sono registrate in economia, per gli stanziamenti in conto capitale è autorizzata in via generale la conservazione in bilancio anche se entro la fine dell'esercizio finanziario tali spese non sono state impegnate. Il loro mantenimento in bilancio è autorizzato nei limiti di un solo anno successivo all'esercizio di iscrizione in bilancio. Per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative che siano entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. Il comma 4 riguarda il mantenimento in bilancio dei residui propri delle spese in conto capitale. Per i residui propri relativi a spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio sono fissati a tre anni. Decorsi i suddetti termini, i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi, e sono eliminati dal conto del bilancio. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi. Si evidenzia che l'articolo 15, comma 5, ha esteso all'anno 2022 l'applicazione sperimentale, prevista dall'art. 4-quater del D.L. 32/2019 per il triennio 2019-2021, di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale, tra le quali l'allungamento dei termini di mantenimento in bilancio dei residui relativi alle spese in conto capitale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che: i termini riferiti ai residui di stanziamento (comma 3) sono prolungati di un ulteriore esercizio, passando quindi da uno a due esercizi; i termini relativi ai residui propri (comma 4, primo periodo) sono prolungati di ulteriori tre esercizi, con la possibilità, dunque di poter essere pagati entro il sesto esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, decorsi i quali i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi.

⁶ Le norme citate stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria ovvero per le province all'atto del riversamento alle province della RC auto. Gli importi recuperati sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione a pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 10 comma 7

(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 7** modifica il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), prevedendo che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (c.d. *switch-off* per l'accesso ai servizi online della PA).

Inoltre, si prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni debbano utilizzare esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Al contempo, si stabilisce che con i medesimi decreti sia individuata la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico debbano utilizzare esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi online.

Articolo 10 commi 7-bis, 7-ter, 7-quater

(Semplificazione delle procedure per la messa in opera di infrastrutture lineari energetiche)

Il **comma 7-bis**, dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce nel D.L. 77/2021 (cd. "Semplificazioni") un nuovo articolo 48-bis, il quale dispone che le procedure autorizzatorie semplificate e speciali previste dal medesimo D.L. n. 77 (artt. 44 e 48) per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di particolare complessità rientranti nell'attuazione del PNNR, possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria stessa.

In dettaglio, il nuovo articolo 48-bis dispone che, nei casi in cui sia necessaria la modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria stessa, il procedimento si svolga mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipino tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese

relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. Si fa presente che l'articolo 44 del D.L. 77/2021 interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. L'articolo in questione individua una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio Superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità.

Al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, viene assicurata una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti.

Nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, l'articolo interviene sul Consiglio Superiore dei lavori pubblici del MIMS, quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento *ad hoc* per una serie di opere.

Il comma 1, stabilisce che la procedura speciale si applichi esclusivamente alle opere contenute nell'elenco riportato di seguito:

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero;
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

L'articolo 48 del D.L. n. 77, al comma 1, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, prevede l'applicazione delle disposizioni semplificate di cui al Titolo V del decreto-legge.

Il comma 2 stabilisce poi che, per ogni procedura, sia nominato un responsabile unico del procedimento il quale, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti).

Il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui al Codice degli appalti, articolo 63 per i settori ordinari, e articolo 125, per i settori speciali. Si tratta di articoli del Codice che prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva della conferenza disponga l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del D.P.R. 327/2001 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture sopra indicate sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato T.U. e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica.

Nel D.P.R. 327/2001 – il capo II, costituito dagli artt.52-bis a 52-nonies, reca disposizioni specifiche sulle infrastrutture lineari energetiche, con esse intendendosi “i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi” (art. 52-bis, comma 1). Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi (art. 54-quater, comma 1). Vengono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità (art. 54-quater, comma 5).

Il **comma 7-ter** modifica poi l'art. 53 del DL n. 1 del 2012, in materia di allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e

disposizioni in materia di gallerie stradali, in particolare il comma 2 che attualmente prevede che non possano essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea. La norma fa peraltro salvi gli interventi finalizzati a garantire, più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria. Con la modifica del comma 7-ter, tale ultima previsione viene limitata alle sole infrastrutture già in esercizio.

Il **comma 7-quater** modifica l'articolo 13, comma 17-bis, del D.L. 183/2020, relativamente ai requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie. Si tratta della disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l'approvazione delle "linee guida" finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Con la modifica, si specifica che con le linee guida si provvederà altresì a definire le tempistiche di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

Articolo 10, commi da 7-quinquies a 7-septies
(Possibilità di avvalersi dell'Istituto nazionale di promozione)

I commi da 7-quinquies a 7-septies dell'articolo 10, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono che, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie (comma 7-quinquies). Le medesime amministrazioni possono avvalersi anche, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, di Mediocredito Centrale S.p.A. (comma 7-septies). Inoltre, si autorizza il Ministero dello sviluppo economico a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital (comma 7-sexies).

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR, il **comma 7-quinquies** prevede, che fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità con l'accordo quadro stipulato tra il MEF e CDP S.p.A. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.

Ai sensi del **comma 7-sexies**, per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies ed al fine di rafforzare il settore del venture capital⁷, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dai punti da 29 a 45 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 (recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio), è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, a condizione che altri investitori professionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30% dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto dei richiamati punti della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04.

A tal fine è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del DL n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per la successiva riassegnazione al pertinente

⁷ I **fondi di Venture Capital** (FVC) sono *organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)* chiusi e di *società di investimento a capitale fisso (SICAF)* che investono una quota rilevante del loro patrimonio in imprese di ridotte dimensioni ad alto potenziale di sviluppo. Il capitale a disposizione del fondo viene raccolto mediante sottoscrizione di quote da parte di soggetti in surplus finanziario e investito secondo la politica del fondo in imprese che necessitano di risorse finanziarie per sostenere i propri progetti di sviluppo industriale. Gli OICR chiusi e le SICAF sono caratterizzate, tra l'altro, dal fatto che il rimborso del valore assunto nel tempo dalla somma investita può avvenire esclusivamente a specifiche scadenze. L'articolo 31, comma 2, del DL n. 98 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 219, lettera b) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), definisce le caratteristiche dei **FVC** (Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1))

capitolo di spesa dello stato di previsione del MISE relativo all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018. La normativa di attuazione recante le modalità di investimento del MISE attraverso il Fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60% del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura anche parziale del primo periodo di sottoscrizione.

Il **comma 7-septies**, per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, stabilisce che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale S.p.A.

Articolo 10, comma 7-octies

(Cumulo degli incarichi di presidente della Commissione VIA-VAS e di presidente della Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

Il **comma 7-octies**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, integra la disposizione recata dall'art. 8, comma 2-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), in base alla quale, nel caso in cui al presidente della Commissione VIA-VAS sia attribuita anche la presidenza della Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, si applica l'art. 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 303/1999, che disciplina il collocamento fuori ruolo per gli incarichi di segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il richiamato comma 5-bis dell'art. 9 del D.Lgs. 303/1999 dispone l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo per i suddetti incarichi, che viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza e tali posizioni non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, il conferimento al predetto personale di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse da parte delle competenti amministrazioni non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, né la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità. Tale personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui

conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

L'integrazione operata dal comma in esame è volta a precisare che la finalità della norma recata dal succitato terzo periodo è anche quella di evitare qualsiasi effetto decadenziale.

Riferimenti normativi	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. 09/11/2021, n. 267)
Tag	PNRR, PNIEC, venture capital, Fondo per lo sviluppo e la coesione, VIA, VAS, semplificazione, infrastrutture, NGEU
Voci di glossario	PNRR; PNIEC; NGEU; FSC; VIA; VAS

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](#)